

REGOLAMENTO

(approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale del 7 maggio 2019)

CAPITOLO I

ISCRIZIONE E TESSERAMENTO

Articolo 1

(Titolari del diritto e modalità di iscrizione)

1.1 La domanda di iscrizione all'ANAP deve essere sottoscritta dall'interessato sull'apposita modulistica ed indirizzata al Gruppo Anziani e Pensionati competente per territorio.

1.2 Qualora fossero noti orientamenti o comportamenti dell'aspirante socio che contrastano con le finalità e le regole contenute nello Statuto, la Giunta Esecutiva del Gruppo Territoriale su proposta del Presidente può respingere la domanda di iscrizione, dandone comunicazione scritta all'interessato, con raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo che ne attesti la ricezione. Contro la delibera di non accettazione della domanda, l'aspirante socio, entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, può ricorrere al Collegio dei Probiviri dell'Associazione Nazionale, ai sensi dell'art. 4.6 dello Statuto

1.3 L'iscrizione all'Associazione normalmente va fatta nel territorio dove è ubicata la residenza o il domicilio abituale dell'anziano e/o del pensionato.

1.4 I titolari di assegno o pensione come invalido civile, pensione sociale, assegno sociale ed in ogni caso tutte quelle situazioni dove non esiste convenzione sottoscritta con l'Ente Previdenziale ai sensi della Legge 11 agosto 1972 n. 485 s.m.i. o non è al momento sottoscrivibile, nonché gli ultra sessantenni non titolari di pensione possono chiedere, tramite il Gruppo territoriale come sopra individuato, l'iscrizione "brevi manu".

1.5 Poiché il tesseramento brevi manu rappresenta un'eccezione rispetto a quello tradizionale con trattenuta dell'Ente (Legge 11 agosto 1972 n. 485 s.m.i.), non saranno considerate valide le iscrizioni di quei pensionati iscrivibili diversamente.

1.6 Le modalità e l'importo del contributo associativo, per il tesseramento brevi manu, sono deliberati dalla Giunta Esecutiva dell'Associazione Nazionale su proposta del Presidente.

1.7 L'iscrizione all'Associazione decorre, a tutti gli effetti, dalla data di presentazione della domanda e dal versamento dei relativi contributi.

1.8 La riscossione del contributo associativo avviene attraverso convenzione con gli Enti previdenziali o il pagamento diretto (per il tesseramento brevi manu) presso i corrispondenti Gruppi territoriali. In quest'ultimo caso gli organi del Gruppo Territoriale possono chiedere, invece di effettuare il versamento della quota nazionale, che lo stesso venga trattenuto dalle quote associative corrispondenti.

1.9 Qualora la Giunta esecutiva nazionale venisse a conoscenza che il socio sia iscritto in Organizzazioni di rappresentanza con base associativa e finalità in contrasto con le basi associative e le finalità dell'Associazione e di Confartigianato, può deliberare l'espulsione dello stesso ai sensi dell'art. 25 dello Statuto dell'Associazione.

CAPITOLO II

RAPPRESENTANTI ANAP

Articolo 2

(Rappresentanza sindacale)

2.1 Le Giunte Esecutive ai vari livelli (nazionale, regionale e territoriale) sono competenti, in accordo con i rispettivi livelli confederali, a designare i rappresentanti dell'Associazione in enti, associazioni e/o società ove è prevista per legge o per regolamento la rappresentanza sindacale avuta presente l'esigenza di assicurare:

a) la piena autonomia dell'Associazione

b) il più alto grado di competenza e professionalità;

c) la massima funzionalità degli organi sindacali.

2.2 Coloro che sono investiti di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente ai Presidenti competenti ed alle associazioni Confederali in ordine alla natura dell'attività svolta; ricevono dagli stessi le relative indicazioni, segnalando tempestivamente i problemi interessanti l'organizzazione.

2.3 Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato dal Presidente alla Giunta Esecutiva, anche ai fini dell'eventuale revoca del mandato.

2.4 Le questioni attinenti ai gettoni di presenza e rimborsi o altri emolumenti derivanti da incarichi ricoperti su designazione sindacale vengono disciplinate da apposite norme fissate sentito il parere delle Associazioni Territoriali o Federazioni Regionali Confartigianato di riferimento.

PARTE II

NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DIRIGENTI

CAPITOLO III

VALIDITA' DELLE SEDUTE

Articolo 3

(Maggioranza e modalità di voto)

3.1 Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi è necessario che all'inizio dei lavori ed al momento delle votazioni siano presenti le maggioranze richieste dallo Statuto.

3.2 Le votazioni negli organi e per le cariche avvengono per alzata di mano, oppure, su richiesta di almeno il 50% più 1 dei componenti, per scrutinio segreto.

3.3 Tutti gli iscritti sono eleggibili, salvo i limiti generali previsti dallo Statuto.

CAPITOLO IV

ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI

Articolo 4

(Assemblea Nazionale)

4.1 Nelle elezioni vengono proclamati eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti.

4.2 A parità di voti viene proclamato eletto il più anziano di iscrizione all'Associazione, a parità di iscrizione all'Associazione, il più anziano di età.

4.3 I delegati devono presentare le liste dei candidati alla presidenza il giorno di apertura dell'Assemblea.

4.4 Ogni lista presentata dovrà essere sottoscritta da almeno 30 delegati aventi diritto di voto e firmata per accettazione dai candidati.

4.5 Un candidato non potrà essere presente in più liste e non potrà essere presentatore di altre. Anche i presentatori potranno sottoscrivere una sola lista.

4.6 La Giunta Esecutiva uscente ha la facoltà di predisporre una propria lista con le stesse modalità di cui sopra.

4.7 Le liste presentate saranno vagliate dall'apposito ufficio elettorale, costituito dal Presidente l'Assemblea all'inizio dei lavori, unitamente al comitato per la verifica poteri composto come da art. 9.4 dello statuto con l'assistenza del Segretario Nazionale dell'Associazione, in un'unica scheda contraddistinta da un numero che verrà assegnato mediante sorteggio.

4.8 Le votazioni per il Presidente e la lista collegata sono effettuate ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento. In presenza di più liste, l'ufficio elettorale numera le liste e il voto sarà espresso apponendo una crocetta sulla casella predisposta in capo alla lista.

4.9 Saranno dichiarate nulle le schede che non vengono votate come deciso dall'ufficio elettorale.

4.10 Non saranno invece attribuiti quei voti che risultino espressi in modo da non indicare chiaramente il candidato votato.

4.11 I candidati proposti dal Presidente per la Giunta Esecutiva nazionale dovranno essere nel numero di 10.

4.12 Il collegio dei Revisori ed il collegio dei probiviri sono eletti dall'Assemblea su proposta del Presidente. La composizione dei collegi è subordinata all'accettazione dell'incarico da parte degli eletti.

Articolo 5 (Deleghe)

5.1 Nel caso di aventi diritto al voto in assemblea generale nazionale che per impossibilità non potessero partecipare, le eventuali deleghe debbono essere comunicate alla Presidenza Nazionale, per iscritto entro i termini e secondo le modalità fissate nel relativo avviso di convocazione.

5.2 Qualora si verificassero casi nei quali il socio partecipante all'Assemblea nazionale rivesta più cariche o incarichi che diano diritto al voto, lo stesso potrà esercitare una sola volta tale diritto.

CAPITOLO V

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI

Articolo 6 (Modalità)

6.1 La durata degli interventi è limitata solo su specifica decisione degli organismi assunta di volta in volta e su ogni singolo argomento all'ordine del giorno. Per l'illustrazione delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contrario. Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti. Il Presidente dell'Assemblea ha facoltà di far intervenire, alle riunioni degli organi, dirigenti di strutture che non ne siano componenti, nonché operatori o esperti per le particolari materie in discussione.

6.2 I singoli componenti degli organi hanno facoltà di promuovere o di depositare in forma scritta alla Presidenza emendamenti ai documenti conclusivi.

Articolo 7 (Assenze ingiustificate)

7.1 Le assenze dalle riunioni degli organi devono essere comunicate alla Segreteria Nazionale.

7.2 In mancanza di regolare comunicazione l'assenza si intende ingiustificata.

CAPITOLO VI

DIMISSIONI DAGLI ORGANI ANAP E COOPTAZIONI

Articolo 8 (Dimissioni)

8.1 Le dimissioni dagli Organi non derivanti dall'applicazione di norme di incompatibilità o decadenza statutarie o regolamentari vanno presentate per iscritto a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo che ne attesti la ricezione e vanno discusse dalla Giunta Esecutiva competente nella sua prima riunione utile e, comunque, non oltre 60 giorni dalla ricezione, e possono essere accettate o respinte dandone comunicazione all'interessato. Sino a tale data esse non sono esecutive.

Articolo 9 (Cooptazione)

9.1 In caso di vacanza di posti, durante il mandato quadriennale, si provvede alla sostituzione del dirigente mediante cooptazione:

- qualora si tratti di Presidente Regionale dell'Associazione con il nuovo Presidente;
- qualora si tratti di componente eletto, con un socio proposto dal Presidente e ratificato dalla Giunta Esecutiva.

PARTE III

LE STRUTTURE DELL'ANAP

CAPITOLO VII

IL TERRITORIO

Articolo 10

10.1 Il territorio dei Gruppi Regionali dell'Associazione corrisponde a quello di ogni singola Regione eccezione fatta per le province a statuto speciale per le quali il territorio coincide con quello di ogni singola provincia.

10.2 Il territorio sul quale opera il Gruppo Territoriale è quello costituito dal Territorio di competenza dell'Associazione di Confartigianato Imprese di riferimento.

CAPITOLO VIII

IL GRUPPO TERRITORIALE

Articolo 11 (Competenze)

11.1 I Gruppi Territoriali, coordinano le attività sindacali nell'ambito delle rispettive competenze.

11.2 I Gruppi Territoriali nell'ambito delle rispettive competenze promuovono la propria rappresentanza presso i vari enti in cui sia prevista la presenza di organizzazioni sindacali di pensionati anziani e nomina, d'intesa con le Associazioni di Confartigianato, i rappresentanti in detti Enti. Nel quadro delle norme previste dallo Statuto e dal Regolamento, i Gruppi Territoriali hanno autonomia funzionale e sono soggetti alla verifica degli organi centrali anche per garantire su base nazionale l'uniformità di indirizzo funzionale.

Articolo 12 (Compiti)

12.1 Sono compiti del Gruppo Territoriale:

- a) coordinare e promuovere le attività organizzative e sindacali nel proprio territorio;
- b) curare la costituzione e il funzionamento degli eventuali Gruppi Zonali in accordo con le Associazioni Territoriali di Confartigianato Imprese;
- c) mantenere il collegamento e la rappresentanza con le Associazioni Territoriali di Confartigianato Imprese, con gli altri organismi territoriali dei sindacati Pensionati, con i responsabili delle strutture di Confartigianato Persone e di tutti gli organismi collaterali della Confartigianato Imprese;
- d) mantenere i collegamenti con il proprio Gruppo Regionale, con il Coordinatore Territoriale e Regionale e ove occorra con l'associazione Nazionale;
- e) promuovere le iniziative necessarie per la tutela sociale dell'anziano presso le varie istituzioni politico - amministrative, comunali e provinciali; presso gli Enti e i servizi che operano nel territorio nel campo socio sanitario al cui buon funzionamento sono interessati gli anziani;

f) garantire che i servizi ai soci vengano prestati e offerti nel migliore dei modi.

Articolo 13 (Assemblea dei soci del gruppo territoriale)

13.1 L'Assemblea costitutiva è convocata dall'Associazione di Confartigianato Imprese competente per territorio.

13.2 L'Assemblea è composta dai Soci iscritti e paganti nel territorio ed è anche il momento costitutivo del Gruppo territoriale.

13.3 L'Assemblea esamina, discute e giudica l'azione svolta dagli organismi del Gruppo territoriale, delibera in materia di organizzazione e delle sue politiche in armonia con quelle delle superiori istanze dell'Associazione, elegge la Giunta esecutiva del Gruppo territoriale che tra i suoi membri elegge il Presidente.

13.4 Ciascun Socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. In ogni caso nessun Socio può ricevere più di una delega.

13.5 L'Assemblea dei Soci del Gruppo territoriale è convocata dal Presidente (o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente Vicario o da un terzo dei componenti la Giunta esecutiva) in via ordinaria ogni quattro anni in corrispondenza con il rinnovo delle cariche, fatte salve le eventuali convocazioni straordinarie.

Si applicano le norme procedurali previste dall'art 9 commi 2,3,4 e 5 dello Statuto dell'Associazione.

13.6 La convocazione può essere effettuata tramite affissione di apposito avviso nelle sedi sociali, o tramite manifesti in luogo pubblico, o inserzione su quotidiani, o con avviso scritto spedito al domicilio dei Soci, almeno quindici giorni prima della data fissata, con indicazione dell'ora della riunione, della sede e degli argomenti da trattare. Si applicano le norme procedurali dell'art. 8 commi 3 e 4 dello Statuto dell'Associazione.

13.7 Per esigenze di funzionalità o di territorializzazione delle Associazioni di Confartigianato Imprese le Assemblee dei Soci possono essere svolte anche a livello mandamentale o zonale dietro apposita delibera della Giunta esecutiva del Gruppo territoriale che rispetti le forme di rappresentanza e democraticità come meglio esplicitato nell'allegato n. 2 al Regolamento.

13.8 I Presidenti dei Gruppi territoriali costituiti che non raggiungono i 300 iscritti partecipano senza diritto di voto sia all'Assemblea regionale sia all'Assemblea nazionale.

Articolo 14 (Giunta Esecutiva Territoriale)

14.1 La Giunta Esecutiva è l'organo deliberante del Gruppo Territoriale e si riunisce di regola almeno tre volte all'anno, su convocazione del Presidente Territoriale o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o da un terzo della Giunta stessa. Copia della convocazione deve essere inviata per conoscenza alla Presidenza Nazionale e Regionale dell'Associazione, parimenti alla copia del verbale di riunione.

Articolo 15 (Composizione della Giunta Esecutiva Territoriale)

15.1 Il numero dei componenti della Giunta Esecutiva è determinato in proporzione all'entità degli iscritti al Gruppo Territoriale, come segue:

- a) per strutture fino a 300 iscritti, da minimo 3 componenti
- b) per strutture da 301 a 1000 iscritti, minimo 5 componenti
- c) per strutture con oltre 1001 iscritti, da minimo 7 componenti

15.2 I Presidenti dei Gruppi Territoriali costituiti che non raggiungono i 300 iscritti partecipano senza diritto di voto sia all'Assemblea Regionale sia all'Assemblea Nazionale.

15.3 Ai componenti la Giunta Esecutiva possono essere affidate precise responsabilità con riferimento all'articolazione delle deleghe concesse ai componenti della Giunta Esecutiva Nazionale.

15.4 La Giunta Esecutiva elegge nel proprio seno il Presidente del Gruppo Territoriale.

15.5 La Giunta Esecutiva Territoriale, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno approva il conto economico preventivo tenuto conto della titolarità delle quote associative e del correlato rimborso delle spese di operatività per i servizi offerti dall'Associazione Confartigianato di riferimento.

Fatti salvi diversi accordi o protocolli d'intesa, comunque qualora il Gruppo Territoriale non sia tra quelli in grado di approvare il conto economico preventivo, deve entro il 30 aprile di ogni anno concordare, formalizzare e deliberare il piano delle attività annuali, tenendo conto della titolarità delle quote associative e delle correlate spese di operatività per i servizi offerti dalle Associazioni Confartigianato di riferimento. Di quanto sopra previsto deve darne comunicazione alla Presidenza Nazionale e Regionale dell'Associazione. Qualora non avvenga l'invio per conoscenza della delibera di cui sopra, come dei verbali di cui all'art. 14.1, essendo interpretato tale comportamento come non attività del Gruppo Territoriale, previa consultazione del Presidente Territoriale e dell'Associazione di riferimento, la Presidenza nazionale può determinare la sospensione dell'erogazione delle quote associative di competenza e l'inerzia di cui sopra potrebbe costituire motivo di Commissariamento del Gruppo Territoriale.

15.6 La Giunta Esecutiva nomina il coordinatore territoriale, d'intesa con l'Associazione Confartigianato Imprese di riferimento, che all'occorrenza comanda il personale addetto.

15.7 In caso di vacanza di posti, durante il mandato quadriennale, si provvede alla sostituzione del dirigente mediante cooptazione:

- qualora si tratti di Presidente Mandamentale dell'Associazione con il nuovo Presidente del Mandamento stesso;
- qualora si tratti di componente designato da un Mandamento con altro socio designato dal Mandamento stesso;
- In ogni altro caso, con un altro socio del Gruppo territoriale.

Articolo 16 (Presidente del Gruppo Territoriale)

16.1 Il Presidente del Gruppo Territoriale è eletto all'interno della Giunta del Gruppo Territoriale medesimo.

16.2 Il Presidente, all'interno dei componenti della Giunta Territoriale, nomina due Vice Presidenti di cui uno con la carica di Vicario.

16.3 Il Presidente è deputato a gestire ed attuare le deliberazioni della Giunta Esecutiva Territoriale e degli organi dell'Associazione Nazionale.

16.4 Il Presidente ha la rappresentanza politica ed istituzionale del Gruppo Territoriale ed ha la firma degli atti ufficiali.

16.5 Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile consecutivamente una seconda volta salvo quanto previsto dall'art. 18.5 dello statuto nazionale.

CAPITOLO IX

IL GRUPPO REGIONALE

Articolo 17

17.1 I Gruppi Regionali, coordinano le attività sindacali nell'ambito delle rispettive competenze regionali.

17.2 I Gruppi Regionali nell'ambito delle rispettive competenze promuovono la propria rappresentanza presso i vari enti in cui sia prevista la presenza di organizzazioni sindacali di pensionati anziani e nomina, d'intesa con le Federazioni di Confartigianato Imprese, i rappresentanti in detti Enti. Nel quadro delle norme previste dallo Statuto e dal Regolamento, i Gruppi Regionali hanno autonomia funzionale e sono soggetti alla verifica degli organi centrali anche per garantire su base nazionale l'uniformità di indirizzo funzionale.

Articolo 18 (Compiti)

18.1 Sono compiti del Gruppo Regionale dell'Associazione:

a) Stimolare, promuovere, coordinare, controllare nell'ambito della Regione l'investimento delle risorse per accrescere le adesioni, incrementare con opportune iniziative il tesseramento, procedere d'intesa con la Federazione Regionale Confartigianato Imprese alla costituzione di tutti i Gruppi Territoriali al fine di intensificare la pratica della democrazia e della partecipazione, curare l'attività sindacale, quella assistenziale, nonché quella formativa e informativa. Tali compiti devono trovare pratica applicazione sui

singoli territori come logica conseguenza delle direttive deliberate su scala nazionale dalla Giunta Esecutiva Nazionale;

b) mantenere il collegamento e la rappresentanza con le Federazioni Regionali di Confartigianato Imprese, con i Responsabili degli altri organismi di Confartigianato Persone nonché degli eventuali organismi collaterali della Confartigianato Imprese;

c) mantenere i collegamenti con l'Associazione Nazionale;

d) coordinare a livello regionale le politiche sindacali e organizzative deliberate dalla Giunta Esecutiva Nazionale ed attuate su scala nazionale dall'Associazione;

e) promuovere la tutela dell'anziano nell'ambito delle scelte e della legislazione regionale, mettendo in atto mezzi concreti per interessare tutte le categorie a tali fini;

f) rappresentare ove occorra la categoria presso gli organismi, le istituzioni, gli enti politici, amministrativi ed economici della Regione;

g) nominare i delegati all'assemblea nazionale secondo il numero previsto dall'art. 7.1 lettera e) dello Statuto.

Articolo 19 **(Assemblea del Gruppo Regionale)**

19.1 L'Assemblea Regionale è convocata, dal Presidente o in caso di suo impedimento, dal vice presidente o da un terzo della Giunta Esecutiva, e si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni in corrispondenza con il rinnovo delle cariche fatte salve le eventuali convocazioni straordinarie.

La convocazione può essere effettuata con avviso scritto spedito mediante raccomandata o altro mezzo di comunicazione che consenta l'attestazione della ricezione, almeno 15 giorni prima della data fissata, con indicazione dell'ora della riunione, della sede e degli argomenti da trattare. Per i Gruppi di cui al successivo art.26 la convocazione può avvenire anche con le modalità previste nell'art. 13.1 comma 2. Ai fini della convocazione, i componenti degli organi decisionali dei Gruppi Territoriali, così come i delegati al voto, sono domiciliati presso le sedi dei rispettivi gruppi. Si applicano le norme procedurali previste dall'art. 8 commi 3 e 4 e dall'art. 9 commi 2,3,4 e 5 dello Statuto dell'Associazione.

Articolo 20 **(composizione dell'Assemblea Regionale)**

20.1 L'Assemblea Regionale è composta:

dai Presidenti dei Gruppi Territoriali costituiti e da un rappresentante per ogni 1000 soci o frazione superiore a 500 iscritti a ciascuno di detti Gruppi.

Articolo 21 **(compiti dell'Assemblea Regionale)**

21.1 L'Assemblea Regionale esamina, discute e valuta l'azione svolta dagli organi del Gruppo Regionale, delibera in materia di organizzazione del Gruppo Regionale e delle sue politiche in armonia con quella della Confartigianato Imprese, elegge la Giunta Esecutiva Regionale, discute e valuta la relazione programmatica della stessa.

21.2 La convocazione straordinaria può essere richiesta da un numero di Gruppi Territoriali non inferiore ad un terzo del totale degli stessi.

21.3 L'Assemblea Regionale dei Gruppi Territoriali è anche il momento costitutivo del Gruppo.

21.4 L'Assemblea costitutiva è convocata dalla Federazione Regionale di Confartigianato Imprese.

21.5 Il Gruppo Regionale può essere costituito (con esclusione delle provincie a statuto speciale) qualora esistano costituiti e con diritto di voto perlomeno 2/3 dei gruppi territoriali compresi nel territorio regionale.

Articolo 22 **(Giunta Esecutiva Regionale)**

22.1 La Giunta Esecutiva Regionale è l'organo deliberante del Gruppo Regionale tra un'Assemblea e l'altra e si riunisce almeno tre volte all'anno, su convocazione del Presidente Regionale o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o da un terzo della Giunta Esecutiva Regionale.

22.2 Copia della convocazione deve essere inviata per conoscenza alla Presidenza Nazionale dell'Associazione, parimenti alla copia del verbale di riunione.

Articolo 23 (composizione della Giunta Esecutiva Regionale)

23.1 La Giunta Esecutiva Regionale è determinata, comprendendo i Presidenti dei Gruppi Territoriali che ne fanno parte di diritto, in proporzione all'entità degli iscritti a livello regionale come segue:

- a) per strutture fino a 5.000 soci da minimo 3 componenti;
- b) per strutture da 5.001 a 10.000 soci da minimo 5 componenti;
- c) per strutture con oltre 10.001 soci da minimo 7 componenti.

23.2 Ai componenti la Giunta Esecutiva Regionale possono essere affidate precise responsabilità con riferimento all'articolazione delle deleghe concesse ai componenti della Giunta Esecutiva Nazionale.

23.3 La Giunta Esecutiva Regionale elegge nel proprio seno il Presidente Regionale.

23.4 La Giunta Esecutiva Regionale, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno approva il conto economico preventivo tenuto conto della titolarità delle quote associative e del correlato rimborso delle spese di operatività per i servizi offerti dalla Federazione Confartigianato di riferimento.

Fatti salvi diversi accordi o protocolli d'intesa, comunque qualora il Gruppo Regionale non sia tra quelli in grado di approvare il conto economico preventivo, deve entro il 30 aprile di ogni anno concordare, formalizzare e deliberare il piano delle attività annuali, tenendo conto della titolarità delle quote associative e delle correlate spese di operatività per i servizi offerti dalla Federazione Confartigianato di riferimento. Di quanto sopra previsto deve darne comunicazione alla Presidenza Nazionale dell'Associazione. Qualora non avvenga l'invio per conoscenza della delibera di cui sopra, come dei verbali di cui all'art. 22.2, essendo interpretato tale comportamento come non attività del Gruppo Regionale, la Presidenza nazionale previa consultazione del Presidente Regionale e della Federazione di riferimento può determinare la sospensione dell'erogazione delle quote associative di competenza e l'inerzia di cui sopra potrebbe costituire motivo di Commissariamento del Gruppo Regionale.

23.5 La Giunta Esecutiva regionale nomina il Coordinatore Regionale, sentita anche la Federazione Regionale di Confartigianato Imprese di riferimento, che all'occorrenza comanda il personale addetto.

23.6 In caso di vacanza di posti, durante il mandato quadriennale, si provvede alla sostituzione del dirigente mediante cooptazione:

- qualora si tratti di Presidente Territoriale con il nuovo Presidente del Gruppo Territoriale di riferimento;
- qualora si tratti di componente eletto con un socio designato dal Gruppo Territoriale di provenienza dell'uscente.

Articolo 24 (Presidente del Gruppo Regionale)

24.1 Il Presidente del Gruppo Regionale è eletto all'interno della Giunta del Gruppo Regionale medesimo.

24.2 Il Presidente, all'interno dei componenti della Giunta Regionale, nomina due Vice Presidenti di cui uno con la carica di Vicario.

24.3 Il Presidente è deputato a gestire ed attuare le deliberazioni della Giunta Esecutiva Regionale e degli organi dell'Associazione Nazionale.

24.4 Il Presidente ha la rappresentanza politica ed istituzionale del Gruppo Regionale ed ha la firma degli atti ufficiali.

24.5 Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile consecutivamente una seconda volta salvo quanto previsto dal successivo art. 26 e dall'art. 18.5 dello statuto nazionale.

Articolo 25 (Elezioni delle cariche sociali) (Assemblee dei Gruppi Regionali e dei Gruppi Territoriali)

25.1 La presentazione delle liste deve essere fatta due giorni lavorativi prima dello svolgimento dell'assemblea.

25.2 Le liste presentate per l'elezione della Giunta Esecutiva Regionale dovranno essere sottoscritte da tre aventi diritto al voto, mentre le liste per l'elezione delle Giunte Esecutive territoriali dovranno essere

sottoscritte da 10 soci aventi diritto al voto. Si applica quanto previsto dall'art 4 commi 1,2 e 5 del presente Regolamento. Per quanto riguarda le province a statuto speciale e le micro regioni che verranno individuate con delibera della Giunta Esecutiva nazionale si applicano gli articoli 26 e 31 del presente Regolamento

25.3 Copia dei verbali, della documentazione di presentazione delle liste e dell'accettazione delle candidature devono essere inviate alla Segreteria Nazionale dell'Associazione entro e non oltre i tempi deliberati dalla Giunta Esecutiva Nazionale pena l'annullabilità della assemblea. Parimenti devono essere inviati alla Segreteria Nazionale dell'Associazione copia dei verbali dell'avvenuta elezione che devono contenere tutti i dati anagrafici degli eletti compresi i recapiti telefoni, postali e di posta elettronica nonché quelli del coordinatore nominato o confermato.

25.4 I delegati devono presentare le liste dei candidati, in numero pari o inferiore a quelli dei posti da coprire. I candidati proposti per le rispettive Giunte Esecutive non potranno comunque essere in numero inferiore ai posti da ricoprire. E' data facoltà ai presentatori di non completare la lista.

25.5 Qualora la lista presentata non sia completa, al posto dei candidati mancanti saranno aggiunte tante righe in bianco in modo da completare la lista.

25.6 Ogni lista presentata dovrà essere sottoscritta dai presentatori e firmata per accettazione dai candidati.

25.7 Un candidato non potrà essere presente in più liste e non potrà essere presentatore di altre. Anche i presentatori potranno sottoscrivere una sola lista.

25.8 Le liste presentate saranno vagliate dall'apposito ufficio elettorale (costituito dal Presidente l'Assemblea all'inizio dei lavori unitamente al comitato per la verifica poteri) con l'assistenza dei rispettivi coordinatori dell'ANAP; con i candidati in ordine alfabetico, in un'unica scheda contraddistinta da un numero che verrà assegnato mediante sorteggio.

25.9 Qualora le votazioni dovessero avvenire in unica lista (anche a seguito di accorpamento delle liste presentate) l'ufficio elettorale può decidere che il voto sia espresso apponendo una crocetta sulla casella predisposta in capo alla lista quando la stessa comprenda il numero esatto dei candidati da eleggere.

25.10 In presenza di più liste, l'ufficio elettorale può decidere che il voto venga espresso nei seguenti modi:

a) apponendo una crocetta sulla casella predisposta in capo alla lista quando la stessa comprenda il numero esatto dei candidati da eleggere

b) apponendo una crocetta a fianco del nome dei candidati in numero massimo di 2/3 degli eleggibili, scelti anche in liste diverse

25.11 In presenza del voto di lista non si tiene alcun conto di eventuali voti espressi ai singoli nominativi per indicare preferenze.

25.12 Saranno dichiarate nulle le schede che contengono un numero di candidati votati superiore al massimo votabile (2/3 degli eleggibili).

25.13 Non saranno invece attribuiti quei voti che risultino espressi in modo da non indicare chiaramente il candidato votato.

Articolo 26 **(Province a Statuto Speciale)**

26.1 In deroga a quanto previsto per la generalità dei Gruppi Territoriali e Regionali, le province a statuto speciale che vengono individuate in Bolzano, Trento ed Aosta, in luogo di quanto previsto dall'art.13.2 possono svolgere una sola assemblea dei soci, nominando le rispettive Giunte Esecutive. I Presidenti, parimenti ai Presidenti Regionali, entrano di diritto a far parte della Giunta Esecutiva Nazionale.

26.2 Qualora le province autonome abbiano i requisiti per la nomina di delegati, saranno presenti all'Assemblea Nazionale anche con questi.

26.3 La presentazione delle liste e l'accettazione delle candidature segue le stesse norme dell'Assemblea dei Gruppi Regionali.

26.4 Ai fini del computo dei mandati si applica quanto previsto dall'art. 18.5 dello Statuto per i Presidenti dei Gruppi Territoriali.

CAPITOLO X

IL SEGRETARIO NAZIONALE

Articolo 27

27.1 A livello nazionale, per problematiche specifiche agli anziani ed ai pensionati la Segreteria in accordo con la Presidenza si avvale del contributo di elaborazione e proposta:

1) di tecnici esperti dei problemi e della materia;

2) di Commissioni tecniche delle quali fanno parte anche i Coordinatori Regionali o Territoriali

Per tali scopi il Segretario riunisce periodicamente in Consulta i Coordinatori. A questi ultimi, anche in considerazione della impostazione della Giunta Esecutiva, spetta il compito di concorrere alle decisioni di natura politico-sindacale, nelle materie in cui è prevista concorrenza di competenze legislative tra livello nazionale e livello regionale.

27.2 Il Segretario Nazionale in accordo con il Presidente dell'Associazione può avvalersi in sede di predisposizione del bilancio, di coordinatori territoriali e/o regionali aventi specifiche competenze.

CAPITOLO XI

I COORDINATORI REGIONALI E TERRITORIALI ANAP

Articolo 28

28.1 I coordinatori hanno compiti di segreteria, consultazione tecnica, assistenza e promozione, nonché di proselitismo, con le seguenti attribuzioni:

1) studiare con il supporto della Segreteria Nazionale dell'Associazione e delle strutture di Confartigianato Imprese i problemi sindacali e di proselitismo interessanti specificatamente gli anziani e pensionati, presentandone le conclusioni alle Giunte Esecutive dei Gruppi Regionali e dei Gruppi Territoriali;

2) supportare le Giunte Esecutive regionali e territoriali nelle trattative politico-sindacali relative ai problemi specifici della categoria;

3) fornire tutela agli iscritti provenienti dalle categorie interessate, coordinando la loro azione con quella degli operatori dell'ANCoS, dell'INAPA e del CAAF per quel che concerne l'assistenza e il contenzioso amministrativo;

4) attivare le deliberazioni degli Organi Territoriali e Regionali;

5) i Coordinatori regionali possono essere invitati, senza diritto di voto, ai lavori della Giunta Esecutiva Nazionale. Parimenti i coordinatori territoriali possono essere invitati, senza diritto di voto, ai lavori delle rispettive Giunte Esecutive regionali.

28.2 Considerato il carattere tecnico dei coordinatori, essi raccordano la loro attività con le Federazioni e con le Associazioni di Confartigianato Imprese alle quali fanno riferimento.

28.3 I Coordinatori debbono raccogliere le istanze di base, espresse democraticamente, per prospettarle ai competenti organi dei Gruppi Regionali e dei Gruppi Territoriali onde consentire agli stessi di disporre di tutti gli elementi di natura tecnico - professionale utili per l'analisi e la soluzione dei problemi nonché sviluppare l'attività di rappresentanza e proselitismo.

CAPITOLO XII

PARTE IV

RINNOVO CARICHE E COMPUTO MANDATI

Articolo 29

29.1 I Gruppi Regionali e Territoriali sono tenuti ad indire e svolgere le Assemblee elettive entro i termini stabiliti dalla comunicazione della convocazione dell'Assemblea Nazionale per il rinnovo delle cariche.

29.2 Purchè rispettino le norme dell'attuale statuto i Gruppi Regionali e Territoriali che hanno dovuto svolgere le Assemblee per rinnovare le cariche sociali per motivi organizzativi ed associativi nell'arco dei 24 mesi immediatamente precedenti la data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale per il rinnovo delle cariche non occorre che ripetano l'Assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche stesse, poichè ai fini dell'Assemblea generale, si ritengono validamente svolte quelle tenutesi.

29.3 Tali Gruppi dovranno comunque, con atto della Giunta Esecutiva, nominare i delegati all'Assemblea regionale. In questo caso i verbali dovranno essere controfirmati dal Presidente del Gruppo Regionale di appartenenza (qualora si tratti di Gruppi Territoriali) o dal Presidente Nazionale (per i Gruppi Regionali) quale certificazione della data di svolgimento dell'avvenuta assemblea.

PARTE V

CAPITOLO XIII

Articolo 30

30.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme del Regolamento Confederale in quanto applicabili.

NORME TRANSITORIE

Articolo 31 (Realtà microregionali)

31.1 Al fine di permettere la vita associativa, democratica ed il proselitismo dell'Associazione ed affinché tutte le realtà territoriali siano presenti negli organi centrali per le Regioni, Molise e Basilicata, in deroga a quanto previsto dal Regolamento, si applicano le norme dell'art. 26 dello stesso.

Allegato 1

Costituzione Generale dell'Assemblea

Con riferimento all'art.7.1 lettera e) dello Statuto ed a maggior esplicitazione si ricorda che i delegati su base regionale (un rappresentante ogni 5000 soci o frazione superiore a 2500) vengono così determinati:

Ad esempio: Regione con 17.900 soci:

partecipano con diritto di voto il Presidente Regionale, i Presidenti Territoriali che hanno diritto di voto e 4 delegati che spetteranno ai gruppi territoriali costituenti il gruppo regionale in ragione del numero di soci e degli eventuali resti.

Per maggior comprensione:

Il Gruppo regionale è costituito da 6 provincie che abbiano:

1^ 6.500 soci; 2^ 6000 soci; 3^ 2800 soci; 4^ 950 soci; 5^ 900; 6^ 750 soci.

Il primo delegato scatta alla prima provincia con un resto di 1500 soci;

Il secondo delegato scatta alla seconda provincia con un resto di 1000 soci;

Il terzo delegato alla terza provincia avendo 2800 soci;

Il quarto delegato scatta alla 1° provincia poiché il resto di 1500 è superiore a tutte le altre. Qualora fossero spettati altri delegati il quinto sarebbe scattato alla 2^ provincia ed il sesto alla 4^ provincia.

Comunque con apposita circolare informativa della Segreteria e Presidenza Nazionale, saranno comunicati i delegati spettanti per ogni singola Regione suddivisi nei Gruppi Territoriali. A seguito di ciò le rispettive Giunte Esecutive Regionali dovranno deliberare quanto previsto dall'art. 7.1 lettera e) dello statuto nazionale.

Allegato 2

Assemblee Territoriali, Mandamentali e/o Zonali – rappresentanza e democraticità

Con riferimento all'art. 23.1 dello statuto nazionale, i Gruppi Territoriali articolati in sezioni zonali o mandamentali qualora ciò sia richiesto da esigenze di funzionalità o rappresentanza sindacale, anche in forza degli statuti delle Associazioni Territoriali di Confartigianato Imprese di riferimento, ai sensi dell'art. 13.2 del presente Regolamento possono svolgere le assemblee per il rinnovo della Giunta Esecutiva Territoriale svolgendo singole assemblee dei soci facenti capo alle zone o ai mandamenti (in luogo di quella provinciale) che eleggeranno in proporzione al numero degli iscritti i componenti della Giunta Esecutiva Territoriale che una volta così costituita eleggerà al proprio interno il Presidente Territoriale dell'Associazione. Per maggiore comprensione riportiamo un esempio:

Gruppo Territoriale articolato come l'Associazione Confederale di riferimento in 6 zone o mandamenti e che abbia 5005 iscritti e deve nominare una Giunta Esecutiva composta da minimo 7 componenti e decide di nominarne 11, saranno così suddivisi.

Numero soci : numero consiglieri = quorum

5005 : 11 = 455

(quorum utile per avere diritto ad un rappresentante nella Giunta Esecutiva Territoriale)

1° zona 1500 soci:455=3 componenti + resto di 135

2° zona 1200 soci:455=2 componenti + resto di 290+1

3° zona 1000 soci:455=2 componenti + resto di 90

4° zona 700 soci:455=1 componente + resto di 245+1

5° zona 455 soci:455=1 componente

6° zona 150 soci:455=0

Considerando i resti questa sarà la composizione della Giunta Esecutiva con il numero dei componenti spettanti:

1° zona 3 componenti

2° zona 3 componenti

3° zona 2 componenti

4° zona 2 componenti

5° zona 1 componente

6° zona 0